

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 222/A

Il Presidente Federale

- vista la delega conferita dal Consiglio federale nella riunione del 30 maggio 2023;
- viste le modifiche agli artt. 7 e 11 dello Statuto della LNP Serie B proposte dalla medesima Lega;
- d'intesa con i Vice Presidenti federali e con il Presidente della LNP Serie B

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 7 e 11 dello Statuto della LNP Serie B secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## STATUTO LNP SERIE B

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b> <b>Il Consiglio Direttivo</b></p> <p>Il Consiglio Direttivo è composto:</p> <p>7.1.a) dal Presidente, che lo presiede;</p> <p>7.1.b) da 6 consiglieri tra i quali il Vice-Presidente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 co. 2 del presente Statuto;</p> <p>7.1.c) da 2 consiglieri in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 co. 1 del presente Statuto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b> <b>Il Consiglio Direttivo</b></p> <p>Il Consiglio Direttivo è composto:</p> <p>7.1.a) dal Presidente, che lo presiede;</p> <p>7.1.b) da 6 consiglieri tra i quali il Vice-Presidente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 co. 2 <b>e co. 4</b> del presente Statuto;</p> <p>7.1.c) da 2 consiglieri in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 <b>commi 1 e 4</b> del presente Statuto.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 11</b> <b>Eleggibilità alle cariche, incompatibilità, validità delle elezioni e funzionamento degli organi esecutivi</b></p> <p>11.1 La carica di Presidente della Lega è incompatibile con quella di amministratore, socio o titolare di qualunque carica o rapporto di collaborazione con una società appartenente alla Lega o ad altra Lega professionistica, ed altresì incompatibile con la titolarità di cariche federali, salvo quella prevista dall'art. 8 co. 1 del presente Statuto.</p> <p>11.2 Sono eleggibili quali consiglieri i presidenti, gli amministratori compresi nell'elenco previsto dall'art. 2 co. 1 lett. c) del presente Statuto o coloro che possiedano direttamente o indirettamente la</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 11</b> <b>Eleggibilità alle cariche, incompatibilità, validità delle elezioni e funzionamento degli organi esecutivi</b></p> <p>11.1 La carica di Presidente della Lega è incompatibile con quella di amministratore, socio o titolare di qualunque carica o rapporto di collaborazione con una società appartenente alla Lega o ad altra Lega professionistica <b>comunque risultante dai fogli di censimento, nonché</b> con la titolarità di cariche federali, salvo quella prevista dall'art. 8 co. 1 del presente Statuto. <b>È ineleggibile alla carica di Presidente della Lega chi, nei due anni antecedenti alla presentazione della candidatura, abbia ricoperto ruoli o incarichi di amministratore, socio o titolare di qualunque carica o rapporto di collaborazione con una società appartenente alla Lega o ad altra Lega professionistica comunque risultante dai fogli di censimento.</b></p> <p>11.2 Sono eleggibili quali consiglieri <b>ex art. 7.1.b)</b> i presidenti, gli amministratori compresi nell'elenco previsto dall'art. 2 co. 1 lett. c) del presente Statuto o coloro che possiedano direttamente o indirettamente la partecipazione più elevata al capitale sociale</p>

<p>partecipazione più elevata al capitale sociale di una società della Lega.</p> <p>11.3 Nel caso di vacanza nella carica di Presidente e di Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Presidente del Collegio dei Revisori, il quale convoca entro trenta giorni l'Assemblea, da tenersi entro il termine più breve possibile, per procedere a nuove elezioni.</p>	<p>di una società della Lega.</p> <p>INVARIATO</p> <p><b>11.4 Possono ricoprire la carica di Presidente della Lega e di Consigliere di cui all'art. 7.1.b) e 7.1.c) unicamente i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 dello Statuto Federale. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza di diritto dalle funzioni.</b></p>
---	--